



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO B

Alla delibera n. 577/15/CONS

Modalità di partecipazione

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione in merito all'eventualità di modifica ed integrazione di talune disposizioni recate dal *Regolamento* Allegato A alla delibera n. 664/09/CONS

In particolare l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica (queste ultime redatte sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione) in merito ai temi ed alle relative proposte oggetto dell'Allegato A.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica relativa alle modifiche ed integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS*" nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera di avvio del procedimento nel sito *web* dell'Autorità, tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo agcom@cert.agcom.it al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media
Via Isonzo 21/b, 00198 Roma

Si invita inoltre ad inviare il propri contributi anche in formato elettronico editabile (*Word* o altro), alla casella di posta elettronica dis.frequenze@agcom.it

Ai fini organizzativi, le eventuali richieste di audizione dovranno essere fatte pervenire entro dieci giorni dalla scadenza della consultazione.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 3 del Regolamento in materia di accesso agli atti dell'Autorità, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre alla pubblicazione e/o all'accesso. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre in tutto o in parte dati o informazioni della propria comunicazione all'Autorità dovrà altresì inviare anche la versione accessibile e/o pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza della detta motivazione si considera pubblicabile e accessibile la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso.